



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

SEGRETARIATO GENERALE

**Bruxelles, 15 novembre 2001 (19.12)
(OR. EN)**

SN 4502/01

LIMITE

**TERZA RELAZIONE SULLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE RELATIVA
ALLA CONVENZIONE DI LUGANO**

*di Cecilia Renfors, Frans van der Velden, Rolf Wagner**

I. Introduzione

Nella riunione del 13-14 settembre 1999 è stata presentata al Comitato permanente della convenzione di Lugano una relazione sulla giurisprudenza nazionale attinente alla convenzione, basata sulle decisioni che gli Stati firmatari e aderenti hanno comunicato alla Corte di giustizia delle CE in applicazione del protocollo n. 2 della convenzione. Tale relazione, elaborata dalle delegazioni, greca, svizzera e spagnola¹, riguardava le decisioni riunite nei primi sette fascicoli editi dalla Corte di giustizia (tramite il Centro "Biblioteca, ricerca e documentazione"). Una seconda relazione elaborata dalle delegazioni austriaca, italiana e norvegese² riguardava le decisioni contenute nell'ottavo fascicolo. Nel settembre 2000 il Comitato permanente ha deciso che le delegazioni olandese, tedesca e svedese avrebbero elaborato, per la riunione del settembre 2001 del comitato stesso, una terza relazione sulle decisioni contenute nel nono fascicolo³. Il nono fascicolo riguarda 50 decisioni relative alla convenzione di Lugano o a quella di Bruxelles, emesse dagli organi giurisdizionali elencati qui di seguito.

* I nostri vivi ringraziamenti vanno alla Signora Caren Reibold per l'assistenza fornita nel redigere la relazione.

¹ IPRax 2001, 262.

² IPRax #.

³ Informazione ai sensi del protocollo 2 della convenzione di Lugano, Pacchetto n. 9, luglio 2000 (indicata come Informazione N. 2000/...) la decisione è anche pubblicata nella homepage della Corte di Giustizia
<http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/tableau.htm>.

Convenzione di Lugano

Oberster Gerichtshof (Austria): 3 decisioni

Tribunal fédéral/Bundesgericht (Svizzera): 3 decisioni

Oberlandesgericht München (Germania): 1 decisione

Cour de Cassation (Francia): 2 decisioni

House of Lords (Regno Unito): 1 decisione

Norges Høyesterett (Norvegia): 1 decisione

Högsta domstolen (Svezia): 1 decisione

Convenzione di Bruxelles

Corte di giustizia delle CE: 6 decisioni

Cour d'appel de Bruxelles (Belgio): 2 decisioni

Hoge Raat/Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi): 3 decisioni

Bundesgerichtshof/Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania): 2 decisioni

Oberster Gerichtshof (Austria): 3 decisioni

Court of Appeal (Regno Unito): 6 decisioni

Cour de Cassation/Cour d'appel de Colmar/Cour administrative d'appel de Nantes/ Cour d'appel de Paris (Francia): 11 decisioni

Efeteio Thessalonikis/Areios Pagos (Grecia): 2 decisioni

Corte di Cassazione (Italia): 3 decisioni

Si rilevi che la Corte di giustizia delle CE dipende dalle informazioni che, sulla giurisprudenza nazionale, forniscono le autorità nazionali: pertanto, nel leggere la presente relazione si deve tener presente che le decisioni nazionali inerenti alle Convenzioni di Lugano e di Bruxelles che la Corte è in grado di pubblicare non costituiscono necessariamente una raccolta completa delle decisioni in tale campo emesse dalle giurisdizioni nazionali di ultimo grado.

Benché le decisioni spazino su una vasta gamma di questioni, la disposizione su cui vertono più di frequente è senza dubbio l'articolo 5, punto 1). Le disposizioni contestate più di una volta sono l'articolo 1, secondo comma, l'articolo 16, punto 1, lettera a) e l'articolo 24. Analogamente alla prima e alla seconda, anche la presente relazione è incentrata sulle decisioni riguardanti squisitamente la Convenzione di Lugano (12 decisioni) ⁴.

II. Rassegna di giurisprudenza

1) Titolo I – Campo di applicazione

Articolo 1, secondo comma, punto 1

Una sentenza della Corte suprema austriaca (*E.v.O.*) ⁵ verteva sul quesito se l'oggetto della controversia rientrasse nel campo d'applicazione materiale della convenzione. Le parti avevano concordato mediante transazione nell'ambito di una causa di divorzio che l'ex moglie (convenuta) fosse debitrice principale e l'ex marito (attore) fideiussore per un mutuo contratto presso una banca. Poiché la convenuta non ha onorato la sua obbligazione di pagamento nei confronti della banca, quest'ultima ha fatto valere il suo diritto nei confronti dell'attore che a sua volta ha proposto un'azione di regresso contro la convenuta.

⁴ Gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti hanno tradizioni diverse per quanto riguarda l'esposizione delle considerazioni che li hanno indotti a prendere una determinata decisione. Un corretto raffronto delle caue è pertanto complicato.

⁵ *Obergerichtshof* austriaco, 21 ottobre 1999, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/17-2000.htm>, Informazione n. 2000/17.

Nelle sue succinte osservazioni sul campo d'applicazione materiale della convenzione la Corte suprema austriaca ha basato la sua decisione su due sentenze della Corte di giustizia europea (*De Cavel contro De Cavel*⁶ e *W. contro H.*⁷), ritenendo che queste non proprio recenti sentenze riguardanti la convenzione di Bruxelles costituissero un'interpretazione autentica delle identiche disposizioni della convenzione di Lugano. Sulla scorta di questa giurisprudenza è stato sostenuto che la nozione di “regime patrimoniale fra coniugi” (articolo 1, secondo comma, punto 1) comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali nell'ambito del matrimonio. In questa fattispecie eccezionale rientrerebbero invece e sarebbero quindi esclusi dal campo d'applicazione della convenzione, tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo. Secondo la Corte suprema, il diritto fatto valere dall'attore si fonda su una transazione conclusa tra i coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio⁸. La controversia avrebbe pertanto correlazioni con il regime patrimoniale risultante dalla dissoluzione del matrimonio, per cui la convenzione non sarebbe applicabile.

Articolo 1, secondo comma, punto 4

L'articolo 1, secondo comma, punto 4 esclude l'arbitrato dal campo d'applicazione della convenzione di Lugano. Sul significato di questa disposizione, identica all'articolo 1, secondo comma, punto 4 della convenzione di Bruxelles i pareri divergono. Come già indicato nella relazione Jenard⁹ sono escluse molte ma non tutte le controversie in materia di arbitrato. La relazione Schlosser¹⁰ sulla convenzione riguardante l'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alla Convenzione di Bruxelles si sofferma sulle varie interpretazioni di questa disposizione e sostiene che le deliberazioni di un organo giurisdizionale rientrano nei procedimenti di arbitrato solo se rivestono carattere accessorio nei confronti di procedimenti di arbitrato.

⁶ Racc. 1979, pag. 1055 (143/78).

⁷ Racc. 1982 pag. 1189 (25/81).

⁸ Il diritto di famiglia austriaco prevede che in caso di divorzio la proprietà della coppia e tutti i debiti ad essa connessi devono essere equamente divisi tra il marito e la moglie. In linea di massima la ripartizione dei debiti produce effetti solo *inter partes* e non pregiudica la posizione del creditore. Non è possibile il divorzio consensuale se la parti non hanno raggiunto un accordo su questo punto.

⁹ GU 1979, C 59/1 pag. 13.

¹⁰ GU 1979, C 59/71 pag. 92.

La Corte di giustizia europea ha accolto questa interpretazione nella causa Rich contro Impianti case ¹¹, decidendo che l'esclusione di cui all'articolo 1, secondo comma punto 4 si estende a una controversia pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale ed avente ad oggetto la designazione di un arbitro, anche se detta controversia solleva la questione preliminare dell'esistenza o della validità di una clausola compromissoria. In una decisione del 4 maggio 1999 la *Corte di Cassazione* francese (*Piquet contro Sacinter*) ¹² doveva decidere se una clausola di arbitrato in un contratto di lavoro individuale escludesse l'applicabilità della convenzione di Lugano. Un ingegnere belga aveva stipulato un contratto di lavoro individuale con una società svizzera ma il lavoro doveva essere svolto in Francia. Il contratto prevedeva, in caso di controversia, la procedura di arbitrato a *Losanna*, conformemente al "concordat suisse sur l'arbitrage". L'ingegnere fu licenziato e citò dinanzi al giudice del lavoro del luogo in cui svolgeva la propria attività la società svizzera per ottenere il risarcimento dei danni in seguito a un licenziamento non giustificato. Il giudice in questione si dichiarò incompetente. La Corte d'appello, investita di un ricorso, confermò la decisione del giudice del lavoro, basando la sua decisione su due motivi:

A. Conformemente all'articolo 1, secondo comma, paragrafo 4, la convenzione di Lugano non è applicabile all'arbitrato e B. poiché la clausola in questione è una clausola d'arbitrato valida secondo la legge svizzera, che è applicabile al contratto, essa esclude l'applicazione della normativa francese sul lavoro.

La *Corte di cassazione* francese ha ritenuto applicabile la convenzione di Lugano ¹³. In una concisa sentenza ha dichiarato che la clausola relativa all'arbitrato non può essere invocata contro un dipendente che in conformità della legge applicabile ha citato il suo ex datore di lavoro dinanzi al giudice francese competente e che in applicazione dell'articolo 5, punto 1 della convenzione in questione i giudici francesi sono competenti in materia. La *Corte di cassazione* francese non si è soffermata in modo specifico sull'articolo 1, secondo comma,

¹¹ Racc. 1991 pag. I-3855 (190/89).

¹² *Cour de cassation* francese, 4 maggio 1999, *Revue de l'arbitrage* 1999, pag. 292. *La semaine juridique-édition générale* 1999 pag. 1010, 1999 IV 2132, 2000 II 10337, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/28-2000.htm>, *Informazione* n. 2000/28.

¹³ Per quanto riguarda l'articolo 24 della convenzione di Lugano cfr. pag. 19.

punto 4 e non ha spiegato perché ha deferito la causa a un'altra Corte d'appello per decidere nel merito. Tuttavia facendo direttamente riferimento all'articolo 5, punto 1 e deferendo la causa a un'altra Corte d'appello per decidere nel merito la *Corte di cassazione* non ha chiarito se intendeva deferire a tale organo giurisdizionale la decisione sulla validità o esecutività della clausola di arbitrato.

2) Titolo II – Della competenza

Nella decisione del 26 ottobre 1999 la Corte suprema svedese (*Thessalian Paper Industry Svensaka AB: i likvidation konkursbo contro P.F e L.O.*)¹⁴ è giunta alla conclusione che occorre basarsi sulla legge nazionale per decidere se gli elementi a sostegno dell'applicazione di un criterio di competenza specifico nella convenzione debbano essere fatti valere dalle parti o se un giudice possa applicare *d'ufficio* le disposizioni di cui al titolo II .

Nella fattispecie una società svedese aveva citato in giudizio vari convenuti, tra l'altro una persona domiciliata in Finlandia, convenuto Y, invocando la responsabilità per una mancata restituzione in conformità della legge svedese sulle società. L'attore faceva valere che i giudici svedesi – nella fattispecie il tribunale distrettuale di *Stoccolma*, - erano competenti per quanto riguarda il convenuto Y ai sensi dell'articolo 16, punto 2 della convenzione. Il tribunale in questione sostenne che la procedura non riguardava materie concernenti la costituzione di persone giuridiche o qualsiasi altra materia di cui all'articolo 16, punto 2, rigettando l'istanza.

Tutti i gradi della giurisdizione confermarono la posizione secondo cui l'articolo 16, paragrafo 2 non è applicabile. La Corte d'appello *Svea* giunse tuttavia alla conclusione che la Corte distrettuale di *Stoccolma* era competente per quanto riguarda il convenuto Y ai sensi dell'articolo 6, punto 1 in quanto tale organo giurisdizionale era competente per un altro convenuto ai sensi dell'articolo 2. Non vi era contestazione sul fatto che le azioni contro i convenuti erano connesse come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. (*Kalfelis contro Schröder* ¹⁵).

Il convenuto Y impugnò la decisione della Corte d'appello *Svea*, sostenendo che l'articolo 6 non può essere applicato dalla Corte d'appello in quanto non era stato invocato dall'attore nella sua domanda giudiziale.

¹⁴ *Högsta domstolen* svedese 26 ottobre 1999: Nytt Juridiskt Arkiv 1999 I pag. 660, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/50-2000.htm>, Informazione n. 2000/50.

¹⁵ Racc. 1998, pag 5565 (189/87).

La Corte suprema respinse questa motivazione, ritenendo che le disposizioni del titolo II sono destinate ad essere applicate anche se non sono invocate dalle parti. L'obbligo dei giudici di tener conto delle circostanze che non sono state fatte valere dalle parti dipende comunque dalla legge nazionale, fatta eccezione per le situazioni di cui agli articoli 19 e 20. Queste disposizioni impongono ai giudici di esaminare *d'ufficio* determinati aspetti. Al di fuori del campo d'applicazione di tali disposizioni la Corte suprema ritiene che la convenzione non preveda alcun obbligo.

Articolo 5, punto 1, prima frase

In una causa conclusa con sentenza passata in giudicato della Corte d'appello di *Monaco di Baviera*¹⁶ l'attore, in qualità di curatore del fallimento per il patrimonio di una società a responsabilità limitata con sede in Germania (qui di seguito denominata "società"), chiedeva il risarcimento dei danni al convenuto. Quest'ultimo era stato amministratore della società e era domiciliato in Svizzera. La sentenza riguardava in primo luogo la responsabilità dell'amministratore nei confronti della società, in particolare secondo determinate disposizioni della legge tedesca sulle S.r.l. L'attore sosteneva in particolare che il convenuto aveva fornito informazioni false sul capitale sociale e aveva "depredata" la società.

La Corte, senza porsi il quesito prioritario se la controversia potesse derivare da un contratto di lavoro di cui all'articolo 5, punto 1, seconda e terza frase, ravvisò nel rapporto giuridico speciale di rappresentanza tra la società a responsabilità limitata tedesca e il suo amministratore in qualità di organo un "contratto" al quale è applicabile la prima frase della disposizione in questione, ammettendo che la nomina di un amministratore da parte della società è un atto che rientra nella legge sulle società, rilevando nel contempo che, poiché la funzione di rappresentanza dell'amministratore è caratterizzata da numerosi obblighi nei confronti della società, tale nomina deve tuttavia essere accettata dall'amministratore stesso.

¹⁶ Monaco *Oberlandesgericht*, 25 giugno 1999, *Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* 1999 p. 1558, *Der Betrieb* 1999 p. 1847, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/22-2000.htm>, *Informazione* n. 2000/22.

L'applicazione dell'articolo 5, punto 1 trae, secondo la Corte, un'ulteriore giustificazione dal fatto che, di norma, tra la società e l'amministratore viene stipulato un contratto di lavoro, in base al quale devono essere onorati anche gli obblighi giuridici derivanti dalla rappresentanza della società. Inoltre fu constatato che la Corte di giustizia europea aveva stabilito che le obbligazioni pecuniarie che traggono origine da un vincolo associativo rientrano nella materia contrattuale ai sensi dell'articolo 5, punto 1 della convenzione di Bruxelles, formulato in modo identico. L'adesione a un'associazione crea tra gli associati vincoli altrettanto stretti quanto quelli che esistono tra le parti di un contratto. Inoltre è stato rilevato che per la Corte di giustizia rientrano nella materia contrattuale anche i vincoli tra gli azionisti di una società.

La Corte ha concluso confermando la sua competenza internazionale ai sensi dell'articolo 5, punto 1, prima frase o comunque ai sensi dell'articolo 5, punto 3 nella misura in cui le obbligazioni derivavano da illeciti civili, poiché il luogo in cui le obbligazioni dedotte in giudizio dovevano essere eseguite, che doveva essere determinato secondo criteri di diritto internazionale privato, si trovava, secondo la Corte, in Germania (presso la sede della società).

In una decisione della *House of Lords* britannica del 17 febbraio 2000 (*Agnew and others contro Lansförsäkringsbolagens AB*)¹⁷ uno dei problemi riguardava l'interpretazione dell'articolo 5, punto 1¹⁸. Gli attori tentarono una causa in Inghilterra contro una compagnia di assicurazioni domiciliata in Svezia, chiedendo una dichiarazione che li autorizzasse ad annullare un contratto di riassicurazione in seguito a presentazione erronea dei fatti e omissione di informazione. Gli antefatti sono i seguenti: gli attori svolgevano attività di riassicurazione sulla piazza londinese e riassicurarono un rischio assicurato da una compagnia svedese e riguardante una garanzia di fornitura e produzione relativa ad obbligazioni derivanti da un contratto di fornitura a una società norvegese di valvole subacquee per l'estrazione del petrolio. gli attori sostenevano di essere stati indotti a sottoscrivere i contratti in seguito a una presentazione erronea dei fatti e che il convenuto, mediante i suoi intermediari si era reso colpevole di omissione di informazione materiale durante il negoziato e la presentazione dei rischi a Londra.

¹⁷ *House of Lords* britannica, 17 febbraio 2000, , The All England Law Reports 2000 Vol. 1 p. 737, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/40-2000.htm>, Informazione n. 2000/40.

¹⁸ Il problema di stabilire se la controversia rientri negli articoli da 7 a 12 sulla competenza in materia di assicurazioni è trattato in una sezione successiva della presente relazione.

Nella domanda giudiziale gli attori si basavano sull'articolo 5, punto 1 della convenzione di Lugano. Il convenuto sosteneva invece che il procedimento non rientrava nel campo d'applicazione di tale disposizione, rilevando che "l'obbligazione dedotta in giudizio" deve essere un'obbligazione prevista *dal* contratto e che un obbligo di informazione nell'ambito di negoziati precontrattuali non è un'obbligazione di questo tipo.

La *High Court* e la *Corte d'appello* accettarono la competenza ai sensi dell'articolo 5, punto 1. Anche la *House of Lords* ritiene che i giudici inglesi fossero competenti in virtù di tale disposizione. La *House of Lords* ha dichiarato anzitutto che un obbligo di informazione nei negoziati precontrattuali può costituire un'"obbligazione dedotta in giudizio" ai fini dell'articolo 5, punto 1. Questa conclusione è stata ritenuta coerente con il significato comune dei termini utilizzati nella disposizione. Inoltre i concetti e i principi che stanno alla base della disposizione sembravano corroborare tale interpretazione. In secondo luogo la *House of Lords* ha ritenuto che un'obbligazione il cui mancato adempimento comporta l'annullamento del contratto sia un'obbligazione contrattuale. In questo contesto è stato rilevato che occorre fare una distinzione in relazione ai casi in cui un contratto fittizio era nullo *ab initio*.

Il ragionamento che sta alla base della decisione della *House of Lords* muove dal testo dell'articolo 5, punto 1. Nel parere elaborato da Lord Woolf, questo punto di vista è esaminato non solo in relazione al concetto che sta alla base della Convenzione ma anche in relazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Facendo tra l'altro riferimento a *de Bloos contro Bouyer*¹⁹ e a *Effer contro Kantner*²⁰ Lord Woolf conclude che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea non dà una risposta al quesito se le obbligazioni precontrattuali rientrino nell'articolo 5, punto 1. Né, secondo tale parere, la causa *de Bloos* e la formulazione: "l'obbligazione di cui all'articolo 5, punto 1, è sempre quella derivante dal contratto" dovrebbero essere interpretate nel senso che l'articolo 5 si limiti alle obbligazioni derivanti dai termini espressi del contratto.

¹⁹ Racc. 1976 pag. 1497 (14/769)

²⁰ Racc. 1982 pag. 825 (38/81).

Nei pareri discordanti di Lord Hope e di Lord Millett vengono tratte conclusioni contrarie per quanto riguarda le obbligazioni precontrattuali. Lord Hope ritiene che nella sentenza della Corte di giustizia europea *Groupe Concorde contro Suhadiwarno*²¹ il riferimento alla "volontà delle parti" e al luogo che presenta un collegamento effettivo con "la materia del contratto " corrobora la conclusione secondo cui la Corte per "obbligazione contrattuale" intende obbligazioni create o scaturite dal contratto. Lord Millett sostiene che un'obbligazione riguardante l'applicazione dell'articolo 5, punto 1 deve essere un'obbligazione contrattuale, assunta volontariamente dalla parte del contratto e contenuta nello stesso. Il mancato adempimento dell'obbligo di agire nella massima buona fede al momento di stipulare il contratto di riassicurazione non può essere considerato adempimento o mancato adempimento di un'obbligazione creata dal contratto.

Articolo 5, punto 1, prima e seconda frase

Nella sentenza del 20 gennaio 1999 la Corte suprema austriaca²² doveva rispondere al quesito se un rappresentante di commercio indipendente possa proporre dinanzi al giudice del foro competente in materia di contratti di lavoro (articolo 5, punto 1, seconda frase) un'azione contro il suo committente per ottenere il pagamento delle provvigioni, l'indennizzo per un licenziamento ingiustificato, il rendimento dei conti e la stesura di un estratto di contabilità. La Corte ha in particolare rilevato che la Corte di giustizia europea non ha competenza diretta per interpretare la Convenzione di Lugano. Da un lato, tuttavia, ai sensi del protocollo n. 2 di tale convenzione le decisioni emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee fino al 16 settembre 1988 (ossia la data della firma della convenzione di Lugano) sono da considerarsi interpretazioni autentiche. Dall'altro, la Corte ha rilevato che occorre tener conto della giurisprudenza dei giudici degli altri Stati contraenti. Inoltre, nell'interpretazione della convenzione occorre tenere debitamente conto dei principi che risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea sulle disposizioni parallele della Convenzione di Bruxelles. In tale contesto i principi metodologici applicabili all'interpretazione di quest'ultima convenzione possono, secondo la Corte, essere utilizzati anche per l'interpretazione della convenzione di Lugano.

²¹ Racc. 1999 pag. I-6307 (440/97).

²² *Oberster Gerichtshof* austriaco, 20 gennaio 1999, *Juristische Blätter* 1999 p. 745, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/14-2000.htm>, *Informazione* n. 2000/14.

La Corte ha ritenuto che le eccezioni alla norma fondamentale di cui all'articolo 2 debbano essere interpretate in modo restrittivo. In base all'articolo 5, punto 1, seconda frase, le azioni riguardanti i contratti di lavoro possono essere proposte anche nel luogo in cui l'attività è svolta abitualmente. Il concetto di "contratto di lavoro" dev'essere interpretato, secondo la Corte, in modo sostanzialmente autonomo. Si deve tener conto anche dell'interpretazione dell'articolo 6 della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Sono stati considerati contratti di lavoro le intese tra datore di lavoro e lavoratore aventi per oggetto un'attività dipendente vincolata alle direttive impartite. Come la Corte di giustizia europea ha rilevato nella causa *Mulox contro Geels*²³, il contratto di lavoro ha creato un nesso durevole che ha inserito il lavoratore in un modo specifico nella struttura organizzativa dell'impresa del datore di lavoro. Secondo quanto constatato dal giudice di primo grado l'attore non era stato inserito nell'impresa del convenuto. Né dal punto di vista personale né da quello economico egli era dipendente al punto da configurare una dipendenza personale. Pertanto non si era in presenza di un'attività dipendente vincolata a direttive, ragion per cui l'azione non può fondarsi sull'articolo 5, punto 1, seconda frase.

La Corte suprema austriaca ha inoltre completato l'esame vagliando la possibilità che l'azione potesse essere fondata sul foro dell'esecuzione previsto per la materia contrattuale in genere (articolo 5, punto 1, prima frase). In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea tale luogo di esecuzione dev'essere determinato in base all'ordinamento giuridico applicabile al contratto in questione ma non deve essere determinato separatamente per ciascun diritto fatto valere. Qualora un attore fondi la sua domanda su varie obbligazioni derivanti da un contratto, il giudice doveva farsi guidare dal principio che le questioni *accessorie devono essere subordinate a quella principale*. La Corte ha rilevato che onde evitare una molteplicità di fori, è l'obbligazione principale a determinare la competenza del giudice in caso di pluralità di obbligazioni oggetto di controversie. L'obbligazione principale nel caso in questione sarebbe l'obbligazione di pagamento (e non la domanda relativa al rendimento dei conti o alla stesura di un estratto di contabilità).

Poiché il convenuto era domiciliato in Finlandia e ivi si trovava anche il luogo di esecuzione, il giudice austriaco ha declinato la sua competenza internazionale.

²³ Racc. 1993 pag.I-4075 (125/92).

Articolo 5, punto 3

Nella sentenza del 2 agosto 1999 il Tribunale federale svizzero (*P.H. contro B.T.*)²⁴ era investito di una causa in cui l'attore chiedeva un accertamento del Tribunale che negasse l'esistenza di un diritto soggettivo. In qualità di consigliere di amministrazione di una banca l'attore aveva avuto una corrispondenza con la procura distrettuale di *Zurigo* e aveva deposto dinanzi ad essa come testimone. Il convenuto si considerò illecitamente leso chiedendo all'attore il risarcimento dei danni. L'attore chiese di accertare che egli non doveva nulla all'attore o comunque nulla che derivasse da un atto illecito.

Come punto di partenza il giudice si è basato sulla sentenza *Tatry contro Rataj*²⁵ della Corte di giustizia europea. Secondo questa decisione, la domanda volta ad ottenere che l'attore non venga dichiarato responsabile di un danno ha lo stesso titolo e lo stesso oggetto della domanda della controparte volta ad ottenere la dichiarazione che egli è responsabile del danno; pertanto nella misura in cui si trattava di illeciti, la domanda di accertamento negativo doveva essere proposta nel luogo in cui si sarebbe dovuto far valere il diritto conteso.

Il giudice ha ammesso che questa conclusione è problematica qualora la commissione dell'illecito non sia localizzabile in un unico luogo, ma si sia per esempio in presenza di un luogo in cui è avvenuto l'atto e di un altro luogo in cui si è verificato il danno. Secondo Il giudice potrebbe essere problematico il fatto che in queste circostanze sia l'attore (presunto autore del danno) piuttosto che il danneggiato a operare la scelta, concessa dall'articolo 5, punto 3, tra il luogo in cui si è registrato il danno (Erfolgsort) e il luogo in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo al danno (Handlungsort) . Il giudice non ha comunque ravvisato problemi nella fattispecie, in quanto il giudice adito era particolarmente vicino, da un punto di vista probatorio e materiale, agli atti che era chiamato a giudicare²⁶.

²⁴ *Tribunale federale svizzero*, 2 agosto 1999; *Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts* Bd. 125 III p. 346, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/19-2000.htm>, Informazione n. 2000/19.

²⁵ *Racc.* 1994, pag. I-5439/92 (406/92).

²⁶ Il Tribunale ha anche concluso che l'autore del danno quale attore non deve fornire prove a sostegno della competenza in quanto è colui che nega la base fattuale di quanto asserito dalla vittima. In questi casi le affermazioni della presunta vittima sono sufficienti a creare la competenza.

Per quanto riguarda l'articolo 5, punto 3 della convenzione di Lugano vi sono divergenze di opinioni sull'esigenza che un giudice verifichi se un illecito sia effettivamente stato commesso in un caso in cui il convenuto lo nega. Quando è richiesta tale verifica ciò avviene per evitare la che la competenza sia stabilita in base di affermazioni arbitrarie fatte dall'attore. Ma, secondo il Tribunale federale svizzero, tale necessità non sussiste se il presunto autore di un reato ha introdotto una domanda giudiziale per ottenere una dichiarazione del giudice che neghi l'esistenza di un titolo, in quanto, se così non fosse, il presunto autore di un illecito che negasse la commissione di tale illecito non avrebbe la possibilità di beneficiare della competenza di cui all'articolo 5, punto 3.

Infine il giudice ha trattato il quesito relativo al luogo in cui l'attore ha reso le dichiarazioni di cui è sostenuta l'illiceità. È determinante a tal fine il luogo in cui le dichiarazioni sono state rese oralmente a terzi o dal quale sono state inviate per iscritto.

Articoli 7 e 11

Nella decisione succitata della *House of Lords* del 17 febbraio 2000 (*Agnew and others contro Lansförsäkringsbolagens AB*)²⁷ è stata trattata, in aggiunta ai problemi riguardanti l'articoli 5, punto 1, l'interpretazione delle parole "in materia di assicurazioni". Il problema consisteva nello stabilire se un contratto di riassicurazione rientrasse nelle disposizioni protettive del Titolo II, sezione 3 della convenzione.

Una delle obiezioni avanzate dal convenuto contro la competenza dei giudici inglesi riguardava il fatto che la materia rientra nell'ambito delle assicurazioni ai sensi dell'articolo 7. Pertanto l'assicuratore avrebbe potuto, in virtù dell'articolo 11, proporre l'azione solo davanti ai giudici dello Stato contraente in cui è domiciliato il convenuto.

²⁷ *House of Lords* britannica, 17 febbraio 2000. The All England Law Reports 2000 Vol. 1 p. 737, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/40-2000.htm>, Informazione n. 2000/40. Gli antefatti della controversia sono descritti a pagina 7.

La *House of Lords* ha respinto unanimemente questa difesa ritenendo che le disposizioni della sezione 3 della convenzione perseguano l'obiettivo principale di proteggere la parte più debole di un contratto di assicurazione. Il riassicurato non può convenzionalmente essere considerato la parte più debole e, secondo la *House of Lords*, non necessita di protezione sociale contro il riassicuratore. Inoltre l'assicurazione e la riassicurazione sono considerate concettualmente differenti e finalizzate a scopi diversi. Queste conclusioni sono coerenti con il punto di vista espresso nella relazione Schloesser ²⁸ sulla convenzione di adesione del 1978, che è stato confermato dalla Corte di giustizia europea nella causa *Group Josi contro UGIC* ²⁹.

Articolo 8, primo comma (punti 1) e 2))

Una decisione della *Corte di cassazione* francese (*Consorts Bonello contro Crédit Commercial de France Suisse et autre*) ³⁰ verteva sull'interpretazione dell'articolo 8, primo comma, punto 2). A una persona era stato concesso da una banca svizzera un prestito garantito da una polizza di assicurazione sulla vita stipulata con una compagnia di assicurazione svizzera. Deceduta tale persona, gli eredi residenti in Francia citarono entrambi gli enti dinanzi al tribunale distrettuale di *Nizza* dichiarando che la rivendicazione della banca riguardante la restituzione del prestito non era giustificata e che la compagnia non aveva il diritto di rifiutare la garanzia. Gli eredi ritenevano di poter adire il giudice del luogo in cui erano domiciliati in virtù dell'articolo 8, primo comma, punto 2 della convenzione di Lugano. Sia il tribunale di *Nizza* che la Corte di appello di *Aix en Provence* declinarono la loro competenza in base all'articolo 8 della Convenzione di Bruxelles.

²⁸ GU 1979, C 59/71, pag. 117.

²⁹ Racc. 2000, pag. I-5925 (412/98).

³⁰ *Corte di cassazione* francese, 22 febbraio 2000, Bulletin des arrêts, Chambres civiles, 2000 I No. 55, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/34-2000.htm>, Informazione n. 2000/34.

La *Corte di cassazione francese* dichiarò che l'appello non poteva essere basato sul motivo che i giudici avevano applicato l'articolo 8 della convenzione di Bruxelles benché, in considerazione del domicilio dell'assicuratore svizzero, fosse applicabile l'articolo 8 della convenzione di Lugano; il testo delle due disposizioni è infatti identico. Il problema da risolvere in questa sede non è forse mai stato sollevato prima nelle cause rientranti nelle convenzioni di Bruxelles e di Lugano, ma potrà assumere particolare interesse in un prossimo futuro. Senza dirlo esplicitamente la *Corte di cassazione* ha deciso che il semplice fatto che un giudice abbia applicato lo strumento internazionale sbagliato non può dar luogo a un appello se è stato applicato il criterio di competenza corretto. Per un lungo periodo la Comunità europea e gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano saranno alle prese con 4 o addirittura 5 diversi strumenti internazionali sulla competenza e l'esecuzione. Al 1° marzo 2002 la convenzione di Bruxelles sarà sostituita dal regolamento di Bruxelles sulla competenza e l'esecuzione³¹, che da quel giorno sarà vincolante per 14 Stati membri dell'UE. La Danimarca - che gode di un regime speciale in base al trattato di Amsterdam - non sarà soggetta a tale regolamento e rimarrà parte della convenzione di Bruxelles fino all'entrata in vigore di una nuova convenzione tra la Danimarca e l'UE/gli altri Stati membri dell'UE, riveduta sulla falsariga del regolamento di Bruxelles. Nel frattempo anche la convenzione di Lugano sarà riveduta in qualche modo. Fino al momento in cui tutti gli attuali Stati aderenti alla convenzione di Lugano avranno ratificato la nuova convenzione di Lugano, rimarrà questa confusione, in particolare perché la stesura di chiare clausole di disgiunzione sembra quasi impossibile in termini giuridici e del tutto impossibile in termini politici.

La *Corte di cassazione* respinse l'appello dichiarando che in base all'articolo 8, primo comma, punto 2 i giudici del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione sono competenti solo a favore del contraente dell'assicurazione. Gli eredi possono rivendicare crediti che erano a favore del de cuius ma non sono contraenti dell'assicurazione ai sensi della suddetta disposizione.

³¹ GU 2001, L 12/01.

Questo punto della decisione si sofferma sul significato dell'articolo 8, primo comma, punto 2 della convenzione di Lugano. Tale parte dell'articolo 8 è identica alla parte analoga dell'articolo 8 della convenzione di Bruxelles che finora non ha dato adito a problemi interpretativi. La relazione Jenard³² ha solo rilevato che il contraente dell'assicurazione è la persona che ha stipulato un contratto con la compagnia di assicurazione e che questa competenza del forum actoris è attribuita ai giudici del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione al momento dell'introduzione della domanda. La decisione della *Corte di cassazione* ha stabilito il diritto del contraente dell'assicurazione di citare l'assicuratore dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato, diritto che non è concesso agli eredi universali. Non è certo che questa opinione sia accettabile per tutti gli Stati dell'Unione europea e tutti quelli aderenti alla convenzione di Lugano.

Articolo 16, punto 1

L'articolo 16, punto 1 è stato interpretato in una sentenza della Corte suprema austriaca (*H. contro K.*)³³. L'attrice aveva fatto valere nei confronti della convenuta un diritto derivante da un contratto che le parti avevano definito "accordo di locazione" e che aveva per oggetto la locazione di un'area, sita al di fuori dell'Austria, in cui avrebbe avuto luogo un'esposizione. Il contratto prevedeva anche le modalità per il calcolo delle spese per l'energia elettrica, il riscaldamento e le comunicazioni telefoniche nonché delle spese accessorie. L'attrice garantiva inoltre un sostegno da parte del proprio servizio "relazioni pubbliche" e prometteva di esporre nel proprio domicilio opuscoli predisposti dalla convenuta. L'attrice provvedeva poi a fornire alla convenuta indirizzi del suo schedario dei clienti in previsione di effettuare un "mailing".

La Corte austriaca ha basato la sua sentenza sulla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa *Rösler contro Rottwinkel*³⁴. Nel caso dei contratti misti – ha dichiarato la Corte – è decisivo il requisito che, tenendo conto delle caratteristiche peculiari della fattispecie, il contratto sia da considerarsi, almeno prevalentemente, contratto d'affitto/locazione. La Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia agito correttamente nel non attribuire eccessiva importanza alle prestazioni che l'attrice si era impegnata a fornire nonché alle azioni pubblicitarie che esorbitavano dal contratto di locazione, ossia al "mailing".

³² GU 1979, C 59/1, pag. 31.

³³ *Oberster Gerichtshof* austriaco, 29 settembre 1999, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/16-2000.htm>, Informazione n. 2000/16.

³⁴ Racc. 1985, pag. 99 (241/83).

In conclusione la Corte austriaca ha considerato l'accordo tra le parti un contratto d'affitto ai sensi dell'articolo 16. Poiché gli immobili sono situati al di fuori dell'Austria il giudice ha declinato la propria competenza.

Articolo 24

Mediante un provvedimento cautelare un tribunale commerciale svizzero aveva obbligato il convenuto a fornire, in base a quanto convenuto contrattualmente, determinate merci all'attrice, alla quale era stato imposto il pagamento di una garanzia. Col suo ricorso il convenuto contestò la violazione dell'articolo 24. Il Tribunale federale svizzero (*SodaStream Ltd. contro Urs Jäger AG*)³⁵, che in definitiva ha respinto il ricorso, analizza anzitutto la clausola attributiva di competenza stipulata tra le parti. Il testo di tale clausola prevedeva che per le controversie derivanti dal contratto in parola fossero competenti i giudici inglesi. Il Tribunale federale ha concluso che l'effetto derogatorio di una clausola attributiva di competenza ai sensi dell'articolo 17 si sarebbe estesa anche ai provvedimenti intesi alla tutela giuridica cautelare, per cui in base alla Convenzione di Lugano il giudice svizzero non aveva alcuna competenza per quanto riguarda il provvedimento cautelare³⁶.

Il Tribunale federale ha quindi dichiarato che ai sensi dell'articolo 24 i provvedimenti provvisori possono anche essere basati sulle normative nazionali che disciplinano la competenza. Secondo tale Tribunale ci si deve basare sul diritto nazionale per stabilire se e in quali condizioni le parti possano, con la clausola attributiva di competenza, derogare anche alle normative nazionali in materia di competenza. Queste ultime escludono una deroga se solo il giudice adito è in grado di imporre tempestivamente un provvedimento immediatamente esecutivo. Nella fattispecie la risposta è stata affermativa.

³⁵ Tribunale federale svizzero, 17 settembre 1999, Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse Vol. 125 III p. 451, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/20-2000.htm>, Informazione n. 2000/20.

³⁶ Kropholler, *Europäisches Zivilprozeßrecht*, 1998, 6th ed., articolo 17 nota 109.

Successivamente il Tribunale ha sollevato il quesito, se e in quali condizioni possano essere imposti provvedimenti ai sensi dell'articolo 24 che non abbiano carattere puramente cautelare rispetto a un credito a rischio ma siano volti al suo pagamento in via provvisoria. Il Tribunale federale ha rilevato che nell'interpretazione della convenzione di Lugano occorre tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea sulle disposizioni parallele contenute nella convenzione di Bruxelles. Poiché l'articolo 24 parla di provvedimenti provvisori e cautelari, il Tribunale ha stabilito che la disposizione non può limitarsi ai provvedimenti cautelari.

Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea nelle Cause *Reichert contro Dresdner Bank*³⁷, *van Uden contro Deco-Line*³⁸ e *Mietz contro Intership Yachting*³⁹ il Tribunale federale ha quindi fatto presente il pericolo che l'imposizione di prestazioni provvisorie possa per sua natura anticipare la sentenza nel merito. La Corte ha ritenuto che l'imposizione di un adempimento transitorio possa essere considerata provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 24 solo se subordinata a due condizioni limitative. In primo luogo il giudice competente nel merito non deve - in parole povere - essere in grado di adottare tempestivamente provvedimenti provvisori. In secondo luogo deve essere garantito un indennizzo al convenuto qualora l'attore soccomba nel merito. Nella fattispecie il Tribunale federale ha ritenuto soddisfatti entrambi i requisiti.

Articoli 24 e 31

L'articolo 24 rimane una disposizione interessante e difficile delle convenzioni di Bruxelles e di Lugano come si può anche riscontrare nel caso deciso dal Tribunale federale svizzero (*S. contro X. in liquidazione*)⁴⁰. Nei punti 1) e 2) del dispositivo di una sentenza, il tribunale civile di *Oslo* aveva intimato a S. di versare a X. un determinato importo. Il punto 3) prevedeva un periodo di 2 settimane per l'esecuzione delle obbligazioni di cui ai punti 1) e 2), periodo che decorreva dal giorno in cui fu pronunciata la sentenza. Il convenuto S. impugnò questa decisione.⁴¹

³⁷ Racc. 1992 pag. I-2149 (261/090).

³⁸ Racc. 1988 pag. I-7091 (319/95).

³⁹ Racc. 1999 pag. I-2277 (99/96).

⁴⁰ *Tribunale federale svizzero*, 8 febbraio 2000, Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse Vol. 126 III p. 156, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/18-2000.htm>, Informazione n. 2000/18.

⁴¹ La relazione in cui è stata pubblicata la decisione non menziona il domicilio di S; E X. Dalla decisione si desume implicitamente che nessuna delle parti aveva residenza in Svizzera.

Un anno più tardi X, allora in liquidazione chiese al Presidente della Corte distrettuale di *Ginevra* di autorizzare il sequestro a scapito di S, facendo riferimento alla sentenza di Oslo. Il presidente concesse l'autorizzazione lo stesso giorno, ma in seguito all'opposizione di S. annullò la sua decisione un mese più tardi. In seguito a un ricorso il Tribunale cantonale di *Ginevra* pronunciò una decisione favorevole a X, riconfermando l'autorizzazione di sequestro. S sottopose il caso al tribunale federale svizzero che annullò decisione contestata del giudice di appello.

Per comprendere la decisione del Tribunale federale occorre esaminare l'articolo 271, paragrafo 1 della legge federale svizzera sulla esecuzione e sul fallimento. Il paragrafo 1 dell'articolo enumera i motivi che danno luogo al sequestro dei beni del debitore e il punto 4 di tale paragrafo prevede il diritto di sequestro per i debiti di una persona che non dimora in Svizzera. In questo caso il sequestro può essere concesso qualora (1) il credito abbia un *legame sufficiente* con la Svizzera o (2) si fondi su una *sentenza esecutiva* o (3) su un *riconoscimento di debito* da parte del debitore.⁴²

Il Tribunale federale ha anzitutto dichiarato che la domanda giudiziale non era fondata su un riconoscimento di debito da parte di S. e non aveva un legame sufficiente con la Svizzera, il che rinviava al quesito se la domanda risultasse da una sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 271, paragrafo 1, punto 4 della legge svizzera in questione. Secondo alcuni autori, prosegue il Tribunale federale, questa condizione dell'esecutività è soddisfatta se la decisione è esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata, anche se secondo la legge svizzera o una convenzione internazionale come quella di Lugano tale decisione non può dar luogo all'*exequatur*. Questa opinione si scosta da quella della maggior parte delle autorità in questa materia, alle quali implicitamente si è associato il Tribunale cantonale di *Ginevra* nell'esaminare se la sentenza norvegese sia esecutiva alla luce dell'articolo 31, primo comma della convenzione di Lugano.

⁴² (1) Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore:¹
1. ...
2. ...
3. ...
4. quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1
5. ...
(2) ..."

Emerge chiaramente dalle relazioni degli esperti che anche in conformità della legge dello Stato di origine la sentenza norvegese non è esecutiva. Non è nemmeno comparabile a una sentenza esecutiva che anticipa un provvedimento provvisorio, in quanto non è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva in pendenza di un ricorso né contiene un ordine di pagamento in previsione del procedimento sul merito. Gli organi giurisdizionali svizzeri di primo e secondo grado non hanno esaminato nessuno di questi aspetti. Hanno ritenuto che l'attore abbia chiarito in modo sufficiente che la parte 3) della sentenza norvegese offriva la possibilità di un sequestro provvisorio entro la fine del periodo previsto nella sentenza, dato che manifestamente tale periodo era trascorso senza che il convenuto avesse presentato ricorso su questo punto e il ricorso in quanto tale non sospendeva ex lege l'esecuzione. Le autorità norvegesi ritengono che, in conformità della legge norvegese, la sentenza di Oslo, anche senza forza esecutiva, possa essere utilizzata per garantire il credito permettendo al ricorrente vittorioso di chiedere un sequestro provvisorio di tutti i beni del convenuto situati in Norvegia e in qualsiasi altro Stato in cui ciò è consentito in base al diritto internazionale privato o a convenzioni. Basando la sua decisione su queste relazioni il Tribunale cantonale di Ginevra sembra aver ritenuto che la sentenza di *Oslo*, benché non esecutiva nel merito, consenta comunque a X di chiedere un sequestro provvisorio dei beni di S. anche se situati in un altro Stato.

Il Tribunale federale svizzero ha tuttavia respinto questa decisione accogliendo la tesi di S. Ha ritenuto che benché l'articolo 25 della convenzione di Lugano non escluda il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti provvisori che possono giustificare un ordine di sequestro ai sensi dell'articolo 271, paragrafo 1, punto 4, della legge svizzera succitata, sia tuttavia opportuno tener conto del fatto che i giudici norvegesi non avevano ordinato un congelamento dei beni in conseguenza della sentenza di *Oslo*. Il Tribunale cantonale ha erroneamente conferito forza esecutiva al punto 3) della sentenza di *Oslo* che chiaramente non prevedeva un'esecutività provvisoria nel merito, ma solo la possibilità per la parte vittoriosa di chiedere provvedimenti provvisori entro due settimane dall'emanazione della sentenza. Poiché il giudice di *Oslo* non ha pronunciato una sentenza esecutiva e non ha ordinato un sequestro provvisorio, la richiesta di sequestro non poteva che essere respinta.

Questa causa alquanto complessa riguarda il problema di stabilire in quali circostanze può essere richiesto un provvedimento provvisorio a un giudice che non è competente nel merito. L'articolo 24 della Convenzione di Lugano consente ai giudici svizzeri di adottare i provvedimenti provvisori previsti dalla legge svizzera, quali il sequestro, anche se in forza di tale convenzione la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente. Tuttavia per quanto riguarda l'articolo 24, le condizioni, il contenuto e gli effetti di siffatti provvedimenti sono determinati dalla legge nazionale (nella fattispecie la legge federale svizzera sulla esecuzione e sul fallimento) Ma queste disposizioni nazionali devono essere conformi ai requisiti definiti dalla Corte di giustizia europea? Nell'applicare l'articolo 271, paragrafo 1, punto 4 della legge federale svizzera sulla esecuzione e sul fallimento il Tribunale federale ha trattato due aspetti:

a) Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di strumenti stranieri, l'articolo 31 della convenzione di Lugano prevede che una decisione, per essere esecutiva in base alla convenzione, deve essere – provvisoriamente o definitivamente – esecutiva nello Stato nello Stato in cui è stata resa. La sentenza norvegese in oggetto non include alcuna decisione sulla sua esecutività né è stata considerata esecutiva o provvisoriamente esecutiva da alcun altro giudice di tale Stato.

b) In secondo luogo il Tribunale federale ha trattato il requisito previsto dall'articolo 271 riguardante il legame sufficiente con la Svizzera, non esistendo i requisiti di una sentenza esecutiva e di un riconoscimento del debito. La sentenza del Tribunale federale che nega a X il diritto a un provvedimento provvisorio, quale la nomina di un ufficiale giudiziario incaricato del sequestro, in quanto il ricorso non aveva un legame sufficiente con la Svizzera, è in linea con la decisione della Corte di giustizia europea nella causa *Van Uden contro Deco-line*⁴³. In tale causa è stato deciso nel punto 4 del dispositivo che l'articolo 24 in generale richiede un effettivo nesso fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito. La decisione del Tribunale federale secondo cui solo la legge nazionale dello Stato in cui è situato l'organo giurisdizionale determina le condizioni per un provvedimento provvisorio o cautelare non è certamente in linea con la causa *Van Uden*.

⁴³ Racc. 1998 pag. I-7091 (391/95).

Sarebbe stato auspicabile che nella sua decisione il Tribunale federale fosse sceso nei particolari per quanto riguarda il problema di stabilire se le disposizioni specifiche della legge svizzera riguardanti il nesso effettivo corrispondano a quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

3) Titolo III - Del riconoscimento e dell'esecuzione

Articolo 28 (1) in collegamento con l'articolo 16, punto 1, lettera a)

In una decisione della Corte suprema norvegese (*Dansommer AS contro Bardsen*)⁴⁴ riguardante l'esecuzione di una sentenza danese in Norvegia, è stata sollevata la questione relativa al campo d'applicazione di disposizioni sulla competenza esclusiva in procedimenti che hanno per oggetto contratti d'affitto di immobili. Le parti avevano concluso un accordo secondo cui l'attore avrebbe affittato a turisti stranieri una casa di proprietà del convenuto. Il contratto concedeva all'attore il diritto di disporre pienamente della casa per un determinato periodo contro un importo convenuto. Durante tale periodo il convenuto non aveva il diritto di usare l'edificio. I diritti dell'attore stabiliti dal contratto sarebbero rimasti invariati anche in caso di vendita della casa.

La sentenza, pronunciata da un giudice di Aarhus in Danimarca, imponeva al convenuto inadempiente di versare un importo in denaro all'attore, in conformità delle condizioni stipulate nel contratto. Il giudice si era dichiarato competente in base a una clausola esplicita del contratto secondo cui il foro di Aarhus era competente per tutte le controversie che potrebbero sorgere dal contratto. Il debitore giudiziario – il convenuto nel procedimento originario – si oppose a che la sentenza fosse dichiarata esecutiva, sostenendo che si trattava di un contratto d'affitto di immobili. Ai sensi dell'articolo 16, punto 1, lettera a) della convenzione; in siffatti procedimenti hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato, a prescindere da clausole di tenore diverso e l'esecuzione dovrebbe essere rifiutata in virtù dell'articolo 28. L'attore sosteneva che non si trattava di un contratto d'affitto ma di un accordo che gli permetteva di affittare la casa.

⁴⁴ *Hoyesterett* norvegese, 6 agosto 1999, Norsk retstidende 1999 p. 1206, <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/en/2000/47-2000.htm>, Informazione n. 2000/47.

La Corte suprema norvegese è giunta alla conclusione opposta stabilendo che la controversia rientrava nel campo d'applicazione dell'articolo 16, punto 1, lettera a). L'accordo era stato concluso con il proprietario e derivava dagli obblighi che il contratto imponeva a quest'ultimo. Il fatto che l'attore non intendesse vivere nell'immobile ma affittarlo a terzi, non cambiava la natura dell'accordo. È stato fatto riferimento a due cause della Corte di giustizia europea *Hacker contro Euro-Relais*⁴⁵ e *Rösler contro Rottwinkel*⁴⁶. Per quanto riguarda la prima causa, in cui l'articolo 16, punto 1, lettera a) non è stato ritenuto applicabile, la Corte suprema norvegese ha rilevato che in questo caso l'accordo era un accordo misto che comprendeva obblighi non connessi con l'affitto di immobili. La situazione era pertanto diversa rispetto alla causa in oggetto.

Articolo 54

Nella succitata⁴⁷ decisione del 4 maggio 1999 la *Corte di cassazione* francese dovette anche decidere sull'articolo 54 della convenzione di Lugano. Il contratto di lavoro individuale in discussione era stato concluso nel 1986. In sede di appello fu stabilito che la convenzione di Lugano non era applicabile in quanto è entrata in vigore tra la Francia e la Svizzera solo dopo il febbraio 1992. Tuttavia la *Corte di cassazione* decise che la convenzione di Lugano era applicabile per quanto riguarda l'articolo 54, in quanto la convenzione era in vigore dal 1° gennaio 1992 e il tribunale del lavoro fu adito nel luglio 1995. Questa decisione della *Corte di cassazione* è in linea con la decisione *Sanicentral*⁴⁸ che contiene un'interpretazione dell'articolo 54 della convenzione di Bruxelles, identico all'articolo 54 della convenzione di Lugano. In questa decisione la Corte di giustizia affermò che "La clausola scritta attributiva di competenza che compare in un contratto di lavoro è, di per se stessa, espressione di una facoltà di scelta del giudice competente, i cui effetti si verificano solo nel momento in cui viene proposta una domanda giudiziale, dando inizio all'azione Da detto articolo risulta, in effetti, che unica condizione, necessaria e sufficiente, perche si applichi il regime previsto dalla convenzione a controversie relative a rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore è che l'azione giudiziaria, come è avvenuto nella specie, sia stata proposta dopo tale data ...".

⁴⁵ Racc. 1992, pag. I-1111 (280/90).

⁴⁶ Racc. 1985, pag. 99 (241/83).

⁴⁷ Cfr. nota in calce n. 12.

⁴⁸ Racc. 1979, pag. 3423 (25/79).

La *Corte di cassazione* francese non si è soffermata sul fatto che la causa *Sanicentral* riguardava una clausola attributiva di competenza in un contratto di lavoro mentre la decisione della Corte di giustizia europea discussa in questa sede riguardava una clausola di arbitrato in un contratto di lavoro. *Tuttavia* ai fini dell'articolo 54 la questione non è rilevante.

III. Considerazioni conclusive

La rassegna della giurisprudenza nazionale sulla convenzione di Lugano impone alcune brevi considerazioni conclusive.

Fra i giudici nazionali emerge la tendenza ad attenersi in modo specifico alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea sulle disposizioni parallele della convenzione di Bruxelles, tendenza che si rivela non soltanto nelle soluzioni adottate, ma anche nei frequenti rimandi a sentenze della Corte di giustizia europea contenuti nel testo delle decisioni stesse.

Nella sentenza del 20 gennaio 1999 la Corte suprema austriaca fa esplicito riferimento al protocollo n. 2 della convenzione di Lugano.

Talvolta i giudici nazionali devono pronunciarsi su casi e problemi non ancora discussi dalla Corte di giustizia europea. Nel decidere in tali cause essi cercano di definire soluzioni in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Alcuni giudici tengono conto della giurisprudenza dei colleghi di altri paesi e della dottrina nazionale e internazionale ⁴⁹.

⁴⁹ Cfr. per es. la decisione del Tribunale federale svizzero, citata nella nota n. 40.